



LICEO SCIENTIFICO STATALE "PAOLO FRISI"  
----- Via Sempione, 21 - 20900 MONZA - tel. 039.235.981 - fax 039.368.795 - -----

sito [www.frisimonza.gov.it](http://www.frisimonza.gov.it) -  
e-mail [mips050002@istruzione.it](mailto:mips050002@istruzione.it) - posta elettronica certificata (PEC) [mips050002@pec.istruzione.it](mailto:mips050002@pec.istruzione.it)  
codice fiscale 85013870150 - meccanografico MIPS050002



## Il Consiglio di istituto

in data 29.11.2013 - delibera n. 45

Vista	La legge 8 novembre 2013, n. 128 (di conversione del D.L. n. 104 del 12.09.2013)
Vista	la Legge 11/11/1975 n. 584 Legge 28/12/2001 n.448, art. 52, punto 20
Vista	la Circolare Ministero Sanità 5/10/1976 n. 69 Legge 16/01/2003 n.3
Vista	la Direttiva PCM 14/12/1995 DPCM 23/12/2003
Vista	la Circolare Ministero Sanità 28/03/2001 n. 4 Legge finanziaria 2005
Vista	la Circolare Ministero della Salute 17/12/2004 Decreto Legislativo 81/2008
Visto	l' Accordo Stato Regioni 16/12/2004 CCNL Scuola 2006-2009 Vista la Circolare 2/SAN/2005 14/1/ 2005 D.L. n. 81 del 9/04/2008
Vista	la Circolare 3/SAN/2005 25/1/ 2005 D. L. n. 104 del 12/9/2013

## Delibera

l'adozione del presente "Regolamento per l'applicazione del divieto di fumo" dell'istituto

### Art. 1 Ambito di applicazione e destinatari

Le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano a tutti gli spazi ed agli ambiti dell'edificio interni ed esterni, rientranti nella disponibilità dell'Istituto e soggetti ad utilizzo da parte degli studenti, del personale e di soggetti estranei all'Amministrazione. Il divieto è in vigore durante tutto il periodo di permanenza all'interno della scuola, inclusi gli intervalli, durante i quali non è possibile agli studenti uscire dal perimetro scolastico e si estende anche all'uso delle sigarette elettroniche. Destinatari del presente decreto sono gli studenti, il personale docente, amministrativo e ausiliario della scuola operante presso l'Istituto, nonché tutti i genitori e soggetti che frequentano a qualsiasi titolo gli edifici e gli spazi di cui al precedente comma.

### Art. 2 Informazione divieto di fumo

La divulgazione dell'informazione inerente il divieto di fumo è affidata all'affissione, in posizione facilmente individuabile, di idonea cartellonistica. La cartellonistica dovrà recare: - la scritta "VIETATO FUMARE" - normativa di riferimento; - i nominativi del personale responsabile della vigilanza sull'osservanza del divieto.

### Art. 3 Responsabili dell'applicazione del divieto di fumo

Per garantire il rispetto del divieto di fumo, sono individuati con atto formale, fra il personale, docente e ATA, due soggetti, con il compito di procedere alla vigilanza, all'accertamento ed alla contestazione delle infrazioni.

### Art. 4 Intestazione e verbalizzazione delle infrazioni

Le infrazioni al divieto di fumo devono essere verbalizzate utilizzando il REGISTRO DEI PROCESSI VERBALI PER SANZIONI AMMINISTRATIVE – Violazione divieto di fumo. Il processo verbale è sottoscritto dal trasgressore e dal responsabile in qualità di Funzionario incaricato all'accertamento e contestazione delle violazioni del divieto di fumo di cui alla L. 584/75. Il responsabile dopo aver comminato la sanzione amministrativa, consegna al trasgressore un mod. F23 precompilato, con le opportune istruzioni.

#### Art. 5 Sanzioni

I trasgressori al divieto di fumo sono soggetti, con le modalità e nei termini previsti dalla vigente normativa, al pagamento della sanzione amministrativa di legge. Secondo quanto stabilito dall'art. 7 della Legge 584/1975, modificato dall'art. 52, comma 20 della Legge 448/2001, dall'art. 189 della Legge 311/2004 e dall'art. 10 della Legge 689/1981, dall'art. 96 del D. Lgs. 507/1999, i trasgressori sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 27,50 a € 275,00. La misura della sanzione è raddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino a dodici anni. Per il personale scolastico (docente e ATA), l'infrazione è sanzionabile anche in base alle norme disciplinari contenute nel C.C.N.L. - comparto scuola. Per gli studenti la prima infrazione comporta un richiamo VERBALE del Dirigente Scolastico o del Responsabile incaricato. La seconda infrazione comporta la sanzione amministrativa nella misura minima prevista dalla legge e l'annotazione della sanzione sul registro di classe. L'applicazione della sanzione sarà tempestivamente notificata ai genitori degli alunni minorenni.

#### Art. 6 Modalità di pagamento delle sanzioni amministrative

E' in ogni caso vietato al personale della scuola riscuotere direttamente la sanzione amministrativa. Ai sensi dell'art.8 della legge n. 584/1975 il trasgressore può provvedere al pagamento della sanzione entro il termine di quindici giorni dalla data della notificazione. Il pagamento della sanzione amministrativa può essere effettuato: in banca o presso gli uffici postali, utilizzando il modello F23, codice tributo 131 T, e indicando la causale del versamento (Infrazione del divieto di fumare – Processo verbale N. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_); L'interessato dovrà far pervenire, entro 60 giorni, la ricevuta del versamento alla Segreteria Didattica, al fine di evitare l'inoltro del rapporto al Prefetto di Milano.

#### Art. 7 Entrata in vigore

L'entrata in vigore del presente Regolamento decorre dalla sua pubblicazione all'albo di Istituto e sul sito web della scuola nella sezione Sicurezza.